

(N. 1696)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1982

Modifiche ed integrazioni alle norme per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa concernente gli interventi dello Stato in favore delle zone colpite dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 richiede, in relazione al verificarsi di imprevedibili situazioni di fatto, la necessità di procedere ad opportuni aggiornamenti allo scopo di rendere quanto più possibile spedita e funzionale l'opera diretta alla ricostruzione ed allo sviluppo dei Comuni distrutti o danneggiati dal disastroso evento sismico.

Si rende, pertanto, indispensabile integrare e modificare le vigenti norme e a tanto intende provvedere il presente disegno di legge col quale, all'articolo 1, si equiparano i proprietari di immobili danneggiati e destinati alla demolizione per effetto dell'applicazione degli strumenti urbanistici esistenti ai proprietari di edifici distrutti o

da demolire per effetto del terremoto e ciò sia per uniformità di disciplina che per evitare indebite maggiorazioni nelle indennità di espropriazione.

Gli articoli 2 e 6 riproducono sostanzialmente gli articoli 1 e 2 del disegno di legge già all'esame del Parlamento (atto Senato n. 1636) e concernono modifiche agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981. Allo scopo di accentrare in un unico testo tutte le disposizioni modificative e integrative della normativa sul terremoto, si è ritenuto opportuno ritirare il cennato disegno di legge (atto Senato n. 1636) e inserire il suo contenuto nel presente provvedimento, anche al fine di agevolare i lavori parlamentari che possono, in tal modo, concentrarsi su un testo unificato.

Nel merito, con l'articolo 2, si prevede:

l'ammissione del trasferimento globale degli impianti industriali anche per motivi di convenienza economica;

il riconoscimento della agevolabilità delle spese per la ricostituzione delle scorte di materie prime, semi-lavorati d'acquisto e prodotti finiti, in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi;

la estensione delle agevolazioni agli investimenti realizzati anche in data anteriore alla presentazione delle domande, purchè gli stessi siano connessi ai danni provocati dal terremoto;

la eliminazione dell'autorizzazione preventiva degli uffici tecnici regionali, restando ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori per quanto riguarda l'osservanza delle norme per la costruzione in zone sismiche, analogamente a quanto disposto per l'edilizia residenziale con l'articolo 2 del decreto-legge n. 333 del 1981;

la indicazione del termine iniziale e finale di realizzazione dell'opera per il progetto esecutivo relativo ai programmi di miglioramento ed adeguamento funzionale;

la soppressione della Commissione istituita presso le Camere di commercio col compito di esprimere parere sulle domande di contributo, prevedendo il silenzio-assenso per il Comitato di cui alla legge n. 675 del 1977;

la possibilità di sostituire con la dichiarazione di un notaio o con atto notorio il certificato del sindaco di inizio lavori, nel caso che lo stesso non venga rilasciato entro quindici giorni dalla richiesta.

Coerentemente con le cennate modifiche, con l'articolo 6, che sostituisce l'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, si prevedono le medesime ripartizioni di compiti per gli accertamenti di merito che nella fattispecie, evidentemente, rivestono aspetti di particolare rilevanza.

Venendo incontro ad istanze nel frattempo manifestate da parte di operatori economici potenzialmente interessati a nuovi insediamenti produttivi nelle zone prescelte, è stato elevato da 20 a 24 miliardi il li-

mite previsto che, peraltro, viene considerato in termini di spesa agevolabile anzichè di investimenti complessivi del progetto. Ciò per evitare artificiose discriminazioni dei progetti medesimi per ammontare di investimento che si collocano in fasce immediatamente superiori al limite di legge.

Circa i criteri di erogazione del contributo, si prevede la corresponsione dell'intero importo con le prestazioni di una equivalente fidejussione, oppure in tre soluzioni, al 30 per cento ed al 60 per cento dell'opera, sulla base degli stati di avanzamento dichiarati dall'imprenditore ed il saldo residuo dopo il collaudo finale dell'ufficio tecnico erariale.

È, infine, previsto — in coerenza con quanto già praticato con altre leggi agevolative — l'obbligo dell'impresa a non distogliere i macchinari dalla destinazione prevista per almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, ed i fabbricati per almeno dieci anni dalla stessa data.

Con l'articolo 3 si è inteso estendere alle opere di ricostruzione e riparazione degli immobili destinati al commercio, artigianato, turismo e spettacolo, la più celere procedura stabilita per gli stabilimenti industriali e ciò per favorire al massimo il decollo economico e lo sviluppo delle zone terremotate.

Con l'articolo 4, allo scopo di recepire le reiterate richieste delle Regioni interessate, in gravi difficoltà per la ristrettezza del termine previsto per l'esame dei piani urbanistici, si è provveduto a portare tale termine dai previsti trenta giorni a novanta giorni.

L'articolo 5 reca particolari disposizioni di favore per la ricostruzione degli edifici di particolare interesse storico-artistico compresi nei centri storici dei Comuni distrutti dal terremoto.

Con l'articolo 7 si estende la particolare procedura prevista per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature relative agli impianti industriali, anche agli esercizi del commercio e dell'artigianato, nonchè un opportuno coordinamento tra l'attività di programmazione degli interventi delle comunità montane e quelle dei consorzi per le aree industriali nonchè la possibilità per i Comuni di rilasciare conces-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sioni edilizie per complessi di opere anche in deroga alla normativa vigente.

Con l'articolo 8 si è inteso arginare la proliferazione di piani di recupero formati da Comuni solo lievemente danneggiati dal sisma. Il vigente sistema, articolo 28 della legge n. 219 del 1981, prevede l'obbligo della formazione di tali piani per i Comuni della area epicentrale e la facoltà della stessa formazione, articolo 55 della citata legge, per tutti gli altri Comuni.

Di tale facoltà, secondo segnalazioni delle Regioni interessate, si sono avvalsi numerosissimi Comuni e di qui la necessità di modificare il sistema, disciplinando la materia nel senso di snellire le procedure per conseguire una più rapida ricostruzione in sito degli immobili danneggiati dal terremoto nei Comuni non obbligati ad adottare i citati strumenti urbanistici.

La norma contenuta nel primo comma dell'articolo 9 mira a chiarire la portata del quarto comma dell'articolo 10 della legge n. 219 del 1981 là dove si fa riferimento alla normativa tecnica da osservare per il rafforzamento e la riparazione di edifici. Tale

normativa tecnica deve essere diversa a seconda che si tratti di abitazioni o di edifici destinati ad altri usi (edifici in muratura di interesse storico, artistico, monumentale, eccetera) e di qui la necessità di chiarire che il provvedimento emanato dal Ministro dei lavori pubblici, in esecuzione dell'articolo 65 della legge n. 219 del 1981, si riferisce ai soli edifici destinati ad abitazione, mentre per gli altri edifici in muratura si applicano le norme tecniche contenute in un precedente provvedimento emanato, all'uopo, dallo stesso Ministero dei lavori pubblici.

Il secondo comma del medesimo articolo 9 disciplina con maggior precisione le procedure relative alla riparazione dei beni di interesse culturale.

L'articolo 10 tende a rendere più spediti i vigenti interventi ispettivi nelle costruzioni in zone sismiche, data l'inadeguatezza degli apparati tecnico-amministrativi rispetto alla vastità dell'opera di ricostruzione.

Sono state introdotte talune cautele come quella relativa al collaudatore delle strutture in corso d'opera nominato dal committente.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La disposizione di cui all'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applica anche nei confronti dei proprietari di edifici danneggiati dal terremoto e destinati alla demolizione dagli strumenti urbanistici.

**Art. 2.**

L'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e l'articolo 2-ter aggiunto al decreto legge 26 giugno 1981, n. 333, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 456, sono sostituiti dal seguente:

« Alle imprese industriali che hanno impiantato nei Comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 1, sesto comma, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonchè a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso Comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, nonchè di convenienza economica, determinatesi a seguito dell'evento sismico, si renda necessario il trasferimento globale degli impianti

Sono ammissibili al contributo le spese relative al terreno, alle opere murarie, agli allacciamenti, ai macchinari ed alle attrezzature, nonchè alla ricostituzione delle scor-

te di materia prime, semilavorati d'acquisto e prodotti finiti, in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi.

Le agevolazioni di cui sopra sono estese agli investimenti realizzati anche in data anteriore alla presentazione della domanda purchè gli stessi siano connessi ai danni provocati dal terremoto.

Il diritto al contributo è condizionato al raggiungimento, a realizzazione del programma assistito, del livello occupazionale in costanza di rapporto di lavoro esistente immediatamente prima del terremoto.

La domanda di contributo va presentata, entro il 30 giugno 1982, per il tramite di uno degli istituti di credito industriale abilitati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La predetta domanda deve essere corredata dall'autorizzazione o concessione a edificare rilasciata dal sindaco, nonchè da una perizia giurata da cui risultino la natura e l'entità dei danni subiti. In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per la costruzione in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

Il servizio per l'effettuazione dell'istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario, il cui onere è a carico del Fondo di cui al precedente articolo 3, è espletato dagli istituti di credito industriale a medio e lungo termine di cui al comma precedente, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale vengono stabilite modalità e remunerazione per il servizio medesimo.

Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo che deve, tra l'altro, indicare il termine iniziale e finale di realizzazione dell'opera.

Le domande di contributo sono sottoposte al parere del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il quale si pronuncia sulla con-

gruità dei programmi di miglioramento e adeguamento funzionale non oltre due mesi dal ricevimento della pratica da parte degli istituti di credito. In caso di mancata comunicazione del parere nel predetto termine questo è da considerarsi favorevole.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato ed è corrisposto direttamente alle imprese in ragione del:

a) 50 per cento all'inizio dei lavori dietro presentazione di apposito certificato, rilasciato dal sindaco del comune in cui è ubicato lo stabilimento entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine il contributo è erogato anche sulla base della dichiarazione di un notaio o di atto notorio reso davanti al notaio;

b) rimanente 50 per cento dopo l'ultimazione dei lavori e previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio sono stati posti in essere gli insediamenti produttivi, da cui risulti che gli investimenti realizzati corrispondono a quelli indicati nella domanda con la quale è stato richiesto il contributo nonchè al rispetto dei livelli di occupazione di cui al precedente quinto comma. Il compenso da corrispondere ai collaudatori è posto a carico del Fondo di cui al precedente articolo 3.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

L'ammontare annuo del contributo è stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente articolo 4 ».

### Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito con il seguente:

« Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere

presentate alle aziende o istituti di credito entro il 30 giugno 1982, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco. In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per la costruzione in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori ».

#### Art. 4.

Il settimo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito con il seguente:

« Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni, i piani, con le deduzioni del Comune sulle stesse, sono trasmessi alla Regione che si pronuncia in via definitiva entro novanta giorni dal ricevimento, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i piani già presentati. Trascorso inutilmente tale termine, i piani si intendono approvati. Della approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per 15 giorni ».

#### Art. 5.

Nell'ambito dei Comuni di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, vengono delimitate le porzioni del centro storico all'interno dell'abitato, quale ambito di intervento prioritario della ricostruzione.

Per i centri e le aree dichiarati di interesse archeologico, monumentale, storico-artistico, il termine di cui all'articolo 28, settimo comma, della citata legge n. 219 decorre dalla data di presentazione alla Regione del parere richiesto alla competente sovrintendenza espresso ai sensi del tredicesimo comma dello stesso articolo.

Per il restauro o l'adeguamento antisismico degli edifici compresi nelle porzioni di cui al primo comma è riconosciuto, ove necessario, un aumento del contributo fino all'85 per cento della spesa necessaria.

La ricostruzione nei centri storici avviene per comparti edilizi unitari. È ammessa la delega per la progettazione ed esecuzione degli interventi di restauro al Comune od alla sovrintendenza.

In caso di mancata presentazione di progetti da parte dei proprietari entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Comune si sostituisce, e può delegare all'uopo la sovrintendenza, nei successivi sei mesi.

#### Art. 6.

L'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Le regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrose, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione e l'attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento ed ai servizi di impianti industriali, le comunità montane, nonché i consorzi, quando si tratta di aree comprese negli agglomerati industriali, provvedono con il Fondo di cui al precedente articolo 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio e lungo termine, sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21 fino a 24 miliardi di spesa agevolabile, comprensiva delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e della attività dell'impresa e comunque in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi all'agevolazione.



Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che deve pronunciarsi non oltre due mesi dal ricevimento della pratica da parte degli istituti di credito medesimi.

Il servizio per l'effettuazione dell'istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario è espletato dagli istituti di credito industriale a medio e lungo termine sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale vengono stabilite modalità e remunerazione per il servizio medesimo.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Il contributo può essere erogato, nel suo intero ammontare, all'inizio dei lavori, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni, oppure:

a) in ragione del 30 per cento e in relazione agli stati di avanzamento dei lavori presentati, al compimento del 30 per cento dell'opera;

b) in ragione dell'ulteriore 30 per cento e in relazione agli stati di avanzamento dei lavori presentati, al compimento del 60 per cento dell'opera;

c) in ragione del residuo 40 per cento dopo il collaudo finale dell'opera effettuato dal competente ufficio tecnico erariale.

L'erogazione delle quote di contributo di cui alle precedenti lettere a) e b) avviene sulla base della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa controfirmata, per le imprese che abbiano il collegio sindacale, dal presidente del collegio stesso. La richiesta di liquidazione del contributo presentata dal legale rappresentante dell'impresa sotto la sua personale responsabilità dovrà essere corredata da dichiarazione, resa da tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali, da cui risulti la descrizione ana-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

litica delle spese sostenute e la percentuale di realizzazione del programma di investimento. Ciascun avanzamento dovrà riguardare categorie o lotti d'opera individuabili, macchinari, attrezzature ed impianti acquistati e presenti nello stabilimento.

È fatto obbligo all'impresa di non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi alle agevolazioni e di non destinare le opere edilizie ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni.

Trascorso inutilmente il termine fissato per l'ultimazione dei lavori, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dai benefici concessi previa diffida all'interessato.

Sarà posto a carico del Fondo di cui al precedente articolo 3 l'onere derivante dalla remunerazione, che sarà pattuita mediante apposite convenzioni da stipulare con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da corrispondere agli istituti di credito per l'espletamento dell'istruttoria tecnica economica e finanziaria di cui al precedente quinto comma ».

## Art. 7.

L'articolo 34 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito con il seguente:

« Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 32 e 33 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla Giunta regionale, sottopone al CIPE un programma della Società finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui ai precedenti articoli 32 e 33. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge. Le comunità montane ed i consorzi per le

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aree ed i nuclei di sviluppo industriale svolgeranno l'attività di cui al terzo comma dell'articolo 32 in aderenza al programma approvato dal CIPE e potranno affidare in concessione alla FIME l'attività stessa.

I Comuni rilasceranno le concessioni edilizie per la totalità delle opere progettate per ciascuna area o per parti sistematiche delle stesse.

I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente articolo 32 ».

## Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dai seguenti:

« I Comuni non obbligati, a norma dell'articolo 28 della presente legge, alla formazione degli strumenti urbanistici, possono, con delibera del Consiglio comunale, adottare il piano regolatore generale o formare i piani di recupero di cui al titolo quarto della legge 5 agosto 1978, n. 457. Per tali strumenti si applicano le procedure di cui al precedente articolo 28, ad eccezione di quanto previsto dal settimo, ottavo e nono comma dello stesso articolo 28.

Nei Comuni di cui al precedente comma, il sindaco, per le zone non assoggettate dal Consiglio comunale alla formazione di un piano di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, autorizza la riparazione o la ricostruzione in sito degli edifici danneggiati dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 a parità di superficie utile con aumento massimo del 20 per cento per integrazione di servizi, impianti tecnici ed autorimesse ».

L'ultimo comma dell'articolo 56 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è abrogato.

## Art. 9.

Per la riparazione degli immobili in muratura di cui all'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifica-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni, si applicano le norme tecniche, ad eccezione di quelle contenute nella lettera c), punto 9, numero 2, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975.

La procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applica a tutti gli immobili indicati nel primo comma dello stesso articolo, ad eccezione dei beni demaniali per i quali i provvedimenti di cui allo stesso articolo sono adottati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.

## Art. 10.

Per l'espletamento dei compiti ispettivi previsti dal nono comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456, relativi alle nuove costruzioni, le Regioni Basilicata e Campania costituiscono un apposito ufficio tecnico per ciascuna provincia entro l'improrogabile termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, avvalendosi anche di tecnici all'uopo convenzionati. Il servizio è svolto, in deroga all'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con visite ispettive in corso di opera, ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore dei lavori e del collaudatore delle strutture in corso d'opera nominato dal committente.

Il certificato di collaudo delle strutture sostituisce a tutti gli effetti l'attestato di conformità previsto dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.